

Prot. 21/GP/2025

Palermo, 24 febbraio 2025

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche  
della Provincia di Palermo

**Art. 69 C.C.N.L. Scuola - Personale ATA - Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.**

In conseguenza di talune segnalazioni pervenute a questa Segreteria provinciale ed al fine di fugare possibili dubbi sull'applicazione delle norme in questione, si ritiene necessario puntualizzare alcuni aspetti rilevanti in materia di permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili dal personale ATA alla luce della disciplina normativa e contrattuale vigente.

L' art. 69 del CCNL (che al suo ultimo comma espressamente abroga l'art. 33 del CCNL 19.04.2018) prevede che al personale ATA sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

La norma precisa che i permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del comparto e sono sottoposti al medesimo regime economico.

Al fine di evitare che il dipendente possa cumulare nella stessa giornata differenti tipologie di permesso e/o congedo, il comma 3 del predetto articolo prevede che i permessi sono incompatibili con l'utilizzo, nella medesima giornata, delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e i permessi e congedi disciplinati dal d.lgs. n. 151 del 2001. Viene inoltre precisato che questi permessi non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

I successivi commi 11 e 12 del predetto articolo disciplinano la concomitanza della visita specialistica con uno stato patologico già in atto ovvero uno stato patologico determinato dalla visita specialistica stessa.

In particolare:

- il comma 11 afferma che nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche e la situazione di incapacità lavorativa dovuta a patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia;
- il comma 12 afferma che nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalla stessa visita specialistica, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata

alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico.

Il quadro complessivo delineato da tali disposizioni prevede dunque un regime agevolato per il personale ATA il quale, per 18 ore aggiuntive assimilate alla malattia ai fini del comparto, beneficia dell'esenzione dalla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni. La concomitanza della visita specialistica assoggettata a tale regime con stati patologici già in atto o scaturiti a seguito della stessa visita è invece disciplinata dai commi 11 e 12 che stabiliscono che il relativo trattamento economico è interamente assimilato alla ordinaria malattia.

Nel caso in cui il dipendente abbia esaurito il monte delle 18 ore e debba eseguire ulteriori visite specialistiche, ovvero qualora non voglia comunque avvalersi di tale tipologia di permesso, potrà utilizzare:

- l'ordinaria malattia, specificando nella richiesta che in una determinata fascia oraria del giorno di assenza si troverà presso il luogo ove essere sottoposto alla visita. Tale previsione è contenuta nel D.Lgs 165/2001 che all'art. 55 *septies*, comma V *ter*, stabilisce che *“Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”*.

- i permessi brevi a recupero,  
- i permessi per motivi familiari e personali  
- i riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal CCNL o dai precedenti CCNL del comparto Scuola.

Alla luce di tutto quanto ora esposto, nel caso di personale ATA che necessita di assentarsi dal servizio per svolgere visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, risulterebbero illegittime tutte le eventuali richieste da parte delle scuole volte a imporre al dipendente di giustificare l'assenza tramite permessi personali od altro titolo giustificativo senza riconoscere il diritto del dipendente a fruire della ordinaria malattia, da giustificare mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, così come previsto dalla norma di legge sopra richiamata, non suscettibile di interpretazioni restrittive.

Un cordiale saluto.

Il Segretario Provinciale  
Avv. Giovanni Provenzani